

CONTRATTO D'INGRESSO

Tra

la Fondazione "Bandera-Vezzoli" Onlus, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private al n. 2035 dal 01 giugno 2004 e alla camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia al Numero REA BS - 457512, con sede legale in via Roma, 38 - 25030Urago d'Oglio (Bs) Codice Fiscale n. 82002990172 domiciliato ai fini del presente atto in via Roma, 38 - 25030Urago d'Oglio (Bs), di seguito denominata "Ente Erogatore" rappresentata dal Presidente "pro tempore" Podavitte Primo nato a Urago d'Oglio (BS) il 01/07/1947, Codice Fiscale n.: PDVPRM47L01L494F

e il/la sig./ra

Cognome e Nome :

Nato/a a: il:

Codice Fiscale n.: Residente a:

In via: n.

Di seguito denominato "**Ospite**",

e/o (da compilare solo se l' obbligazione economica è assunta in via solidale da un terzo e dall'ospite

Cognome e Nome :

Nato/a a: il:

Codice Fiscale n.: Residente a:

In via: n.

Di seguito denominato "**Terzo**";

e/o (da compilare in caso di tutela / curatela / amministratore di sostegno)

il/la sig./ra....., c.f.....

Nato/a a: il Residente a:

In via: n.

Grado di parentela o carica pubblica ricoperta:

Di seguito denominato "**tutore / curatore / amministratore di sostegno**"

Premesso che,

I. Le parti intendono adottare le seguenti definizioni:

- a. La Fondazione individua la Residenza Sanitario Assistenziale (RSA) come unità di offerta di servizi residenziali, sanitari e assistenziali, sulla base di standard strutturali e gestionali dettati dalla normativa vigente;
- b. Ospite: individua la persona anziana fruitore del servizio offerto dalla RSA;
- c. Garante: individua il parente, referente, tutore, amministratore o ente che con l'Ospite, o in luogo dell'Ospite, richiede l'erogazione del servizio offerto dalla RSA, garantendo in solido con l'Ospite l'adempimento delle obbligazioni assunte da quest'ultimo o a favore di quest'ultimo;

- d. Ente Gestore; individua la Fondazione “Bandera-Vezzoli” Onlus, con sede legale in via Roma, 38 – 25030Urago d’Oglio (Bs) Codice Fiscale n. 82002990172, soggetto autorizzato al funzionamento della RSA;
- e. Servizio: individua l’insieme di prestazioni residenziali, sanitarie, infermieristiche, riabilitative, socio assistenziali, tutelari, animative ed alberghiere come descritte nella Carta dei Servizi;
- f. Carta dei Servizi: descrive l’insieme delle prestazioni costituenti il servizio;
- g. Regolamento: individua l’insieme di regole e comportamenti che l’Ospite e il Garante si impegnano ad osservare durante la loro permanenza nella RSA;
- h. Domanda di ingresso: e l’atto con il quale l’Ospite o il Garante hanno formalizzato la richiesta di erogazione del servizio, esprimendo il consenso al trasferimento dell’Ospite dal proprio domicilio alla RSA;
- i. Relazione sanitaria: è il documento con il quale l’Unità di Valutazione Geriatria dell’ATS (U.C.A.M.) o il medico curante fornisce al gestore il quadro psicofisico e sanitario dell’Ospite, sulla base del quale lo staff medico della RSA esprime parere in merito alla adeguatezza del servizio ai bisogni dell’Ospite;
- j. Contratto: individua il presente atto;

II. l’Ospite e il Garante hanno preso visione della RSA, della natura e del tenore dei servizi offerti e della Carta dei Servizi;

III. la Relazione sanitaria è stata valutata dallo staff medico dell’Ente Gestore il quale si riserva, ai fini di una più completa valutazione, di verificarla e di accoglierla in via definitiva decorsi trenta giorni dalla data di ingresso;

tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

Oggetto del presente contratto è l’erogazione da parte dell’Ente Gestore. di prestazioni di natura socio-sanitaria ed assistenziale a beneficio dell’Ospite in cambio dell’impegno, da parte del contraente, al pagamento della retta.

A fronte della documentazione sanitaria e sociale acquisita e della documentazione inerente la verifica della situazione economica del soggetto beneficiario, nonché delle informazioni fornite dai parenti e/o dall’ospite, l’ente gestore dichiara la disponibilità a prendere in carico dalla data di sottoscrizione del contratto l’Ospite e ad erogare appropriate prestazioni, favorendo la continuità assistenziale e precisando che eventuali situazioni complesse saranno comunicate all’AST o al Comune.

A seguito dell’accettazione della domanda presentata unitamente alla documentazione clinica in data....., con il presente atto il sottoscritto/a **Ospite** chiede per sé il ricovero presso la RSA 8 da compilare solo se c’è un terzo coobbligato in via solidale dichiarando che:

- l’obbligazione economica viene assunta in via solidale dal Terzo che sottoscrive il presente contratto di ingresso per accettazione e assunzione solidale delle correlative obbligazioni;
- e/o il tutore / curatore / amministratore di sostegno chiede in nome e per conto dell’ospite l’ingresso presso la RSA in conformità al provvedimento del tribunale di.....che si allega in copia al presente contratto quale parte integrante dello stesso;

- che è fissato in data Eventuali ritardi all'ingresso e/o all'avvio delle prestazioni saranno conteggiati come giornate fruito al 100% dall'ospite e quindi addebitate nella retta mensile.

Art. 3 - Durata del contratto

Il contratto si intende a tempo indeterminato, dalla data di inizio prestazioni o eventuale prenotazione del posto, fatte salve le clausole che contemplano la possibilità di recesso o di risoluzione dello stesso, elencate negli articoli successivi o per cambiamenti della normativa, che potranno portare ad una nuovastesura e sottoscrizione del contratto

Il presente contratto è soggetto ad un periodo di prova di un mese, durante il quale ciascuna delle parti può recedere con effetto immediato e senza obbligo di motivazione, fatto salvo il pagamento da parte dell'ospite del periodo usufruito.

Se non avviene il recesso durante il periodo di prova il contratto si intende prorogato e rimane valido fino a scadenza o finché una delle due parti non receda dallo stesso, in forma scritta, senza obbligo di motivazione, fatto salvo il pagamento da parte dell'ospite del periodo usufruito ed attivando quanto previsto nell'ultimo comma del successivo articolo 13.

Art. 4 - Obblighi dell'Ente gestore

La Fondazione si obbliga ad erogare assistenza secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente e futura di Regione Lombardia per le RR.SS.AA e dalla Carta dei Servizi, dai Regolamenti, dal Codice Etico dell'ente in vigore, nonché delle successive variazioni ed integrazioni di tutta la documentazione qui richiamata a titolo esemplificativo, che risulti essere approvata dal Consiglio di Amministrazione ed attenga alla gestione dell'ospitalità e dell'offerta dei servizi erogati.

Art. 5 - Altre Prestazioni garantite dall'Ente gestore

Accanto alla preminente attività di natura socio-sanitaria si elencano le prestazioni che l'ente si impegna a garantire

- Rispetto dei protocolli assistenziali e delle procedure interne legate alla somministrazione dei servizi;
 - Tenuta della documentazione sanitaria e socio sanitaria;
 - Custodia dei beni personali consegnati ed accettati;
 - Copertura assicurativa rispetto ad eventuali danni che possano derivare ai beni ricevuti in consegna, previo accertamento di eventuali responsabilità dirette dell'ente;
 - Copertura assicurativa, prevista dalla D.G.R. 2569/2014, per la responsabilità civile, per coprire eventuali danni cagionati all'Ospite, compresi quelli in conseguenza di un fatto accidentale e/o imputabile a negligenza, imprudenza o imperizia. La polizza non prevede alcuna franchigia a carico dell'utente.
 - Rispetto della privacy;
 - Diffusione della Carta dei Servizi;
 - Raccolta della Customer Satisfaction almeno una volta l'anno e diffusione dei risultati ottenuti;
 - Rilascio In conformità alle Linee Guida sulle RSA del Ministero della Sanità n. 1/94 del 31/03/1994 e alla D.G.R. 21/03/1997 n. 26316, ogni anno l'ENTE rilascerà apposita certificazione con evidenziato la quota di costi sanitari sostenuti dall'Ospite nel corso dell'anno precedente.
 - In caso di dimissione/trasferimento in altra struttura verrà garantita la continuità attraverso una relazione clinica per assicurare le cure dell'ospite in dimissione
- Ai sensi dell' art. 1783-1786 c.c. l'Ente risponde:
- Quando le cose dell'ospite gli sono state consegnate in custodia,

- Quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva, ai sensi degli artt. 1783-1786 c.c., l'obbligo di accettare.

L'Ente ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il denaro contante e gli oggetti di valore che può rifiutarsi di ricevere soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'RSA, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. L'Ente può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

Art. 6 - Normativa nazionale e regionale

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, o le disposizioni del contratto siano in conflitto con detta normativa lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato anche con la sostituzione delle clausole difformi in esso presenti.

Art. 7 - Prestazioni non comprese nella retta

Sono esclusi dalla retta i seguenti servizi:

- servizio di parrucchiere, manicure e pedicure
- visite specialistiche private su richiesta
- ticket sugli esami di laboratorio ed esami di radiodiagnostica, salvo esenzioni
- ticket sulle visite specialistiche del SSN
- servizi di ambulanza per il trasporto in Ospedali o Case di Cura o per visite mediche esterne richieste dall'Ospite o dai suoi famigliari
- tutte le spese personali (in modo esemplificativo e non esaustivo: Lavasecco, Sigarette, Telefono, Spese Postali, Abbonamenti a Giornali o Quotidiani, Pratiche Odontoiatriche, Spese funebri, ecc...).

Art. 8 – Obblighi dell'Ospite

L'Ospite e/o il Terzo si obbliga:

- a consegnare all'Ente in fotocopia i seguenti documenti: Carta d'identità, Codice Fiscale, Libretto sanitario ed esenzioni, riconoscimenti di invalidità, tutti i dati e la documentazione che verranno richiesti, ed in particolare i nominativi e indirizzi completi dei parenti, gli esiti di esami ematici e strumentali e delle visite specialistiche effettuate recentemente, altre notizie anagrafiche (n° figli maschi e femmine, stato civile, ecc...), altre notizie sulle abitudini di vita.
- a sottostare ad un periodo di prova di trenta giorni per verificare la compatibilità reciproca ed il possesso da parte dell'Ospite, delle caratteristiche e le condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d'offerta gestita, oltre alle effettive condizioni caratteriali e psichiche. Durante questo periodo ognuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di fornire spiegazioni. L'Ente si riserva ogni decisione circa eventuali dimissioni anche dopo un periodo di prova favorevole, per motivi che possono essere già citati nel regolamento o non contemplati in esso, la cui gravità è stabilita dall'Ente (tra i quali anche quello del mancato rispetto degli obblighi economici, previa attivazione di rientro a domicilio in forma assistita da Comune ed ATS);
- a nulla opporre circa eventuali dimissioni disposte dalla Direzione dell'Ente, su motivata segnalazione del Medico di fiducia dell'Ente;
- a rispettare ed osservare il presente contratto, e tutte le norme statutarie e regolamentari in vigore nell'Ente;

- ad accettare il trasferimento in altri reparti o camere qualora l'Ente ne ravvisi la necessità o vengano a mutare le sue condizioni psicofisiche;
- ad accettare il trasferimento presso le competenti strutture ospedaliere in caso di malattia acuta;
- ad accollarsi le spese per eventuali ricoveri in strutture diverse da quelle accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale o per pratiche odontoiatriche;
- a comunicare tempestivamente all'Ente gestore eventuali variazioni riguardanti le persone di riferimento o sostegno (es. amministratore di sostegno);
- a non tenere con sé somme di denaro o preziosi ma a depositarle presso l'amministrazione dell'Ente gestore pena la non responsabilità dello stesso in caso di furti, sparizioni, mancanze;
- a stabilire fin da subito chi sarà l'intestatario (o gli intestatari) delle fatture e fornire all'Ente tutti i dati per la fatturazione, in quanto le norme fiscalistabiliscono termini e modalità per scaricare fiscalmente le spese sanitarie sostenute per il ricovero in RSA;
- a rispettare e non danneggiare i beni di proprietà dell'Ente gestore, pena risarcimento dei danni;
- a rispettare il regolamento interno dell'Ente allegato alla Carta dei Servizi

Art. 9 – Retta di degenza

A fronte delle prestazioni erogate, il/i sottoscrittore/i impegnano alla corresponsione mensile della retta, **al netto del contributo sanitario regionale**, come fissata dal Consiglio di Amministrazione, assumendo il ruolo di fideiussori per detto obbligo economico, ai sensi degli artt. 1936 e ss. cod. civ..

La Fondazione si riserva di variare periodicamente l'importo della retta. L'eventuale variazione verrà applicata previo preavviso di trenta giorni entro i quali l'Ospite e/o il Terzo potranno dichiarare se accettano la nuova retta ovvero se optano per le dimissioni.

L'Ospite e/o il Terzo si obbliga/obbligano ad effettuare il pagamento della retta in rate mensili anticipate scadenti il giorno cinque del mese in corso a mezzo RID (disposizione permanente di addebito) o altra modalità da concordare con il Gestore. Il ritardo nel pagamento della retta comporta l'applicazione di interessi in relazione al tasso legale più tre punti.

L' Ospite e/o il Terzo dichiara/dichiarano di farsi carico delle eventuali spese sanitarie non comprese nella retta giornaliera (vedi art. 7).

Nella retta sono inclusi i seguenti servizi: Assistenza medica, Assistenza infermieristica, Farmaci e ausili, Riabilitazione Fisiocinesiterapica, Assistenza Socio.Assistenziale, Servizio di animazione, Servizio amministrativo, Servizio religioso, Servizio di lavanderia e guardaroba, Servizio di trasporto e servizio telefonico.

Il calcolo della retta decorre dalla data di ingresso dell' Ospite in RSA e fa fede quella riportata nel fascicolo socio assistenziale, salvo casi di prenotazione del posto letto per l'importo definito in retta giornaliera per i gg prenotati.

Per definire la retta di degenza "residenti" o "non residenti" nel comune di Urago d'Oglio, si considera la residenza dell'ospite all'atto di ingresso in RSA.

Il dettaglio delle rette, con il regolamento interno sono allegati alla Carta dei Servizi.

Art. 10 - Mancato pagamento della retta.

In caso di mancato tempestivo pagamento della retta, per due mensilità, (o della quota di essa a carico dell'Ospite) l'Ente Gestore formalizza diffida nei confronti dell'Ospite e/o del/i soggetto/i obbligato/i, a mezzo di raccomandata A.R., al pagamento entro 15 giorni. Laddove il pagamento non sia avvenuto nei termini di cui sopra, l'Ospite dovrà lasciare la struttura,

Art. 11 - Carta dei servizi e regolamento

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Ospite e/o il Terzo danno atto di aver ricevuto, in occasione della sottoscrizione del presente contratto, la Carta dei Servizi con i relativi allegati e di averne preso visione. Danno quindi atto di essere informati in merito ai servizi.

Art. 12 - Assenze temporanee dovute a ricoveri ospedalieri

In caso di assenza temporanea per ricovero ospedaliero di durata fino a trenta giorni non verrà applicata nessuna riduzione della retta giornaliera. Per i ricoveri di durata superiore ai trenta giorni verrà applicata una riduzione della retta giornaliera pari al corrispettivo della giornata alimentare.

Art. 13 - Cause di dimissione e risoluzione contrattuale

La risoluzione in via definitiva ed immediata, fatto salvo il pagamento da parte dell'Ospite del periodo usufruito, può avvenire nel caso che:

- l'Ospite si assenta, senza giustificato motivo, per un periodo superiore a quindici giorni consecutivi;
- La mancata accettazione da parte dell'Ospite dell'eventuale variazione della retta nei termini previsti dal precedente Art. 9.
- l'Ospite sia dimesso per i motivi disciplinari o regolamentari
- l'Ospite scelga liberamente di non rimanere nella struttura;
- l'Ospite venga a mancare;
- all'Ente venga revocata dalle autorità competenti l'autorizzazione al funzionamento, venga cioè meno la possibilità dell'Ente di poter funzionare e di far fronte ai suoi impegni.
- l'Ospite non abbia rispettato gli obblighi economici di cui all'art. 9. La risoluzione del contratto da parte dell'Ente gestore ha effetto e la dimissione può avvenire solo previa attivazione da parte dell'Ente gestore di rientro a domicilio in forma assistita da Comune ed ATS, se necessaria, ai sensi della DGR 1185 del 20-12-2013, fatto salvo il pagamento da parte dell'Ospite del periodo usufruito e degli interessi legali.

Art. 14 – Dimissioni

Qualora l'ospite e/o il terzo intenda/intendano recedere dal presente contratto, dovrà/dovranno dare preavviso all'Ente con comunicazione scritta almeno 15 gg prima della data determinata ed entro il medesimo termine l'ospite deve lasciare la RSA. Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta il pagamento dell'intera retta mensile.

In caso di decesso la retta viene calcolata come segue.

- retta intera per i gg. fruiti dall'ospite + pagamento di 3 gg. per pratiche amministrative. Il restante corrispettivo della retta versata in anticipo e non fruita dall'ospite verrà rimborsato a seguito della richiesta di rimborso da parte di Terzo.

Resta fermo l'obbligo da parte dell'Ospite e/o terzo di corrispondere le eventuali rette arretrate e maturate fino alla data indicata nella disdetta come termine del ricovero o, in caso di ritardo nell'allontanamento dell'ospite, fino al giorno della dimissione dello stesso.

Nel caso di dimissione/trasferimento dell'ospite presso un'altra struttura viene prodotta una relazione di fine percorso dalla quale è possibile trarre indicazioni per un proseguimento del percorso terapeutico. All'atto di dimissioni viene rilasciata all'utente una relazione di dimissioni in cui vengono evidenziati: lo stato di salute, i trattamenti effettuati ed l'eventuale necessità di trattamenti successivi.

Art. 15 - Domicilio

A tutti gli effetti del contratto le parti eleggono il proprio domicilio come dichiarato nel preambolo e le comunicazioni e le notificazioni fatte presso tali domicilia saranno valide a tutti gli effetti di legge.

Qualsiasi comunicazione, informazione o notifica, se non diversamente convenuto all'interno del contratto, per essere valida dovrà essere fatta per iscritto al domicilio dell'altra parte mediante lettera raccomandata.

La notifica avverrà al momento del ricevimento della raccomandata da parte del destinatario oppure entro 10 (dieci) giorni dal momento in cui al destinatario venga notificato il deposito presso la posta della raccomandata spedita.

Ogni modifica di domicilio per essere valida dovrà essere notificata all'altra parte mediante lettera raccomandata a.r..

Art. 16 – Trattamento dei dati personali /D.lgs 196/2003 e s.m.i)

I dati personali saranno trattati per fini di diagnosi, cura, prevenzione e riabilitazione e non verranno comunicati a terzi fatta eccezione per altre strutture socio-sanitarie del territorio (ATS, Azienda Ospedaliera e altri Ospedali, altre RSA) e gli enti pubblici (Comune/i, Provincia, Regione).

La comunicazione, ai sopra menzionati enti, dei dati personali che riguardano gli utenti avverrà solo in caso di necessità o al fine di una ottimizzazione dei servizi erogati.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Sanitario pro-tempore.

L'Ospite e/o Terzo in riferimento al D.Lgs.196/2003 e successive modifiche e integrazioni concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", dichiara/dichiarano di essere stati informati sulle finalità e sulle modalità del trattamento cui sono destinati i dati.

Art. 17 – Modalità di accesso alla documentazione socio-sanitaria

E' possibile accedere alla documentazione socio-sanitaria tramite richiesta scritta alla direzione della struttura durante gli orari d'ufficio, utilizzando il modulo predisposto. Entro 15 gg. dalla richiesta verrà soddisfatta la richiesta senza costi.

Art. 18- Salvaguardia del contratto

Qualora una clausola del contratto dovesse essere ritenuta non valida per qualsiasi motivo, o una parte dello stesso non eseguito, la restante parte del contratto manterrà la sua efficacia immutata.

Le parti si impegnano a regolamentare la clausola ritenuta non valida, o parte non eseguita, nonché gli effetti economici derivanti dalle stesse, nel minor tempo possibile e su sollecitazione della parte più diligente.

Eventuali modifiche al presente contratto hanno efficacia solo ove apportate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti. Resta inteso che eventuali modifiche alla normativa vigente devono intendersi automaticamente recepite dal presente contratto.

Si dichiara inoltre che il presente contratto non è cedibile.

Art. 19–Modifiche, controversie e spese di registrazione

Ogni eventuale modifica al presente contratto verrà resa nota mediante l'affissione della stessa all'Albo della Fondazione con congruo anticipo (almeno 15 giorni antecedenti all'effetto della variazione).

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, la presente scrittura privata non autenticata verrà registrata solo in caso d'uso, con spese a carico della parte che intenda valersene.

Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto le parti eleggono quale Foro competente, in via esclusiva, quello di Brescia

Il presente contratto non potrà essere ceduto da nessuna delle parti, salvo consenso scritto delle stesse parti.

Si allegano:

- Carta dei servizi con relative rette
- Regolamento dell'Unità d'offerta
- Impegnativa Fidejussoria.

L'OSPITE

*L'ENTE GESTORE
Fondazione "Bandera-Vezzoli"
Onlus*

.....
.....
IL TERZO

.....
.....
*IL TUTORE/CURATORE/AdS IN
NOME E PER CONTO DELL'OSPITE*

.....
.....
Le parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., approvano ed accettano espressamente le clausole di cui ai punti: Art 2 Oggetto; Art. 3 Durata del contratto, Art. 8 Obblighi dell'Ospite, Art. 09 Retta di degenza; Art. 10 Mancato pagamento della retta; Art 11 Carta dei Servizi e regolamento; Art. 12 Assenze temporanee dovute a ricoveri ospedalieri, Art. 13 Cause di dimissioni e risoluzione contrattuale, Art. 14 Domicilio, Art. 16 Salvaguardia del Contratto, Art. 17 Modifiche, controversie e spese di registrazione

L'ENTE GESTORE

L'OSPITE/IL GARANTE

*Fondazione "Bandera-Vezzoli"
Onlus*

.....
.....
IL TERZO

.....
.....
*IL TUTORE/CURATORE/AdS IN NOME
E PER CONTO DELL'OSPITE*

